

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. _____ CIG _____

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____,

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (in seguito per brevità "ASUR" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"), con sede legale in via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dall'ing/dott. _____, nato a _____ il ____/____/____, - C.F. _____, in qualità di _____, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore dell'Area Vasta 1- ASUR Marche con la determina n. _____ in data _____

e

la/I Ditta/operatore economico _____ con sede _____ - via _____, Partita IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____ Via _____ n. _____ in qualità di _____ (carta di identità n. _____ e come risulta da procura speciale), in seguito denominata « fornitore »

PREMESSO

- che con determina del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____ è stata avviata la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto _____ per un importo base di euro _____.

Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- che con determina del Direttore di Area Vasta n. _____ del ____/____/____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta _____ per un importo complessivo netto di € _____ (pari ad € _____ IVA inclusa) e che in data _____ è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati ;

- la pubblicazione degli esiti è avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/20165 e s.m.i.;

- che il Fornitore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva costituita con garanzia/polizza bancaria/assicurativa/fidejussoria n. _____ dell'_____ per l'importo di Euro _____ (eventuale tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga ad integrare l'importo della cauzione presentata);

- che il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;

- che il Fornitore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Efficacia , norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da parte delle parti convenute.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:
 - atto comprovante l'identità e i poteri del Fornitore;
 - determina di aggiudicazione definitiva;
 - verbale di aggiudicazione;
 - disciplinare di gara e relativi allegati;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale, capitolato tecnico e relativi allegati;
 - offerta tecnica dell'esecutore ;
 - offerta economica dell'esecutore;
 - cauzione definitiva.
4. In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in essi richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione Appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
 - presente atto
 - disciplinare di gara;
 - capitolato tecnico;
 - elaborati tecnico- economici.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata da:

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d.P.R. n 207 del 05/10/2010 (se e dove applicabile);
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- T.U. n. 445/2000;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti;
- Nonché dalle disposizioni delle Linee Guida ANAC e dei DPCM che , in corso di esecuzione del presente contratto verranno adottati ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2- Ambito soggettivo

1. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:
 - a) per «ASUR» o «Amministrazione» o «Stazione Appaltante»: l' Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche con sede legale in Via Guglielmo Oberdan 2 – 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
 - b) per "Area Vasta" (per brevità anche "AV"): struttura territoriale tramite cui opera l'ASUR Marche i cui ambiti territoriali sono definiti dalla Regione Marche n. 13/2003;
 - c) "AV1" o Area Vasta n. 1 di Fano: struttura territoriale di Fano con sede Amministrativa in Via S. Ceccarini, 38 – 61032 Fano;
 - d) per "Fornitore ": L'operatore Economico, l'Impresa risultato/a aggiudicatario/a e che conseguentemente sottoscrive il contratto;
 - e) per RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - f) per "DEC" : il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolge tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati;
 - g) per "Referente del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa far riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
 - h) per Offerta del Fornitore: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. Il RUP è il _____in servizio presso _____con qualifica di _____;
3. Il DEC è il _____in servizio presso _____con la qualifica di _____;

4. Il referente del Fornitore per l'appalto è il _____.
5. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare la ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente contratto pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e permuta

Ambito oggettivo

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte del Fornitore della fornitura ("inserire l'oggetto della procedura") _____ in conformità a _____ (indicare gli atti posti a base della procedura nonché eventualmente quelli conseguenti all'offerta aggiudicataria)...
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività anche ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, di avere piena conoscenza, sia dell'offerta tecnica ed economica relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore secondo quanto ivi riportato.

Corrispettivo

1. Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro _____ + IVA di cui € _____ + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica del Fornitore n. _____ come di seguito riepilogato

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservazione di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Stazione Appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo della realizzazione dei beni come previsti dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica dell'esecutore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

1. L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso l'U.O. Oculistica del Presidio Unico Ospedaliero di Urbino V.le Comandino, 70 -secondo le modalità concordate con l'Amministrazione e comunque nel luogo indicato nell'ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione

1. Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si obbliga a consegnare la tecnologia con relativa installazione di tutto quanto incluso nell'aggiudicazione con lo svolgimento delle attività previste con le modalità stabilite ed esattamente nel luogo indicato. Pertanto a seguito di trasmissione all'aggiudicatario dell'ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura aggiudicata il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Stazione appaltante ed il Responsabile della Sicurezza dell'esecutore sottoscriveranno il verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.lgs. n.81/2008.

Consegna attrezzature:

- 1 L'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi della consegna del Microscopio Operatorio do-

- vrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell'ordinativo che potrà essere emesso anche nelle more della stipulazione del contratto (per motivi organizzativi della Stazione Appaltante), salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.
- 2 Il Fornitore dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna della Tecnologia aggiudicata con l'Ingegneria Clinica dell'Area Vasta 1 i cui riferimenti verranno indicati nell'ordine contabile.
 - 3 Alla data di consegna i sistemi software ed hardware dovranno essere aggiornati all'ultima release disponibile in tale data.
 - 4 All'atto di consegna la firma per ricevuta della Tecnologia non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. Il Fornitore dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento della verifica di conformità/collaudò il bene consegnato dovesse risultare non conforme a quello aggiudicato. In tal caso l'aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione lo stesso entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
 - 5 **La bolla/documento di consegna (D.D.T.)** dovrà fare esplicito riferimento all'ordinativo e dovrà essere riportata la dicitura "APPARRECCIATURA NUOVA", il numero di matricola del prodotto e per i dispositivi medici il numero di repertorio (art. 5 D.M. 20/07/07 e s.m.i.) .
 9. In corso di installazione, la Stazione Appaltante avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni.
 10. Il Fornitore sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. E dovrà altresì allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la Stazione Appaltante. Sarà obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni e beni pubblici e privati.
 11. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
 12. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati il corrispettivo contrattuale e la ditta non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
 13. Il Fornitore si impegna espressamente a manvalere e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, della fornitura e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fornitura di materiale come indicato nel capitolato tecnico e speciale, attrezzature, spese di trasporto, servizio di garanzia di 24 mesi su tutta i materiali oggetto della fornitura ecc...), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in

- ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante assumendosene ogni relativa alea.
 6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre gli strumenti e metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di verificare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
 - d) predisporre gli strumenti e metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
 - f) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
 - h) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione della fornitura o servizi oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante stessa.
 8. Il fornitore s'impegna, pertanto ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 9. Il fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
 10. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
 11. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:
 - a. all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b. al trasporto, al disimballo ed alla collocazione della fornitura nel luogo di consegna come indicato nel presente atto;
 - c. allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.
 12. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7 – Garanzie

Generalità

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle forniture e relativi servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. Il Fornitore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Le suddette garanzie sono presentate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura oggetto del presente contratto.
4. La stazione appaltante e il Fornitore convengono che i termini di cui agli artt 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione del verbale di verifica di conformità positivo secondo la disciplina del presente atto.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi la Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'art. 1456 c.c..

Manutenzione in garanzia

1. L'esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione full risk in garanzia delle attrezzature sanitarie oggetto tra l'altro del presente atto, per un periodo di ___ mesi, a decorrere dalla data di verifica di conformità. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta della ditta aggiudicataria.

Cauzione definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, l'esecutore ha costituito la cauzione definitiva richiamata in premessa.
2. La cauzione definitiva è svincolata al termine del periodo di garanzia offerto.
3. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
4. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 8 – Verifica di conformità

1. Si richiama integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico alla voce "Verifica di Conformità".
2. Condotte a termine le operazioni previste nella suddetta voce, l'organo di collaudo trasmette al RUP i documenti acquisiti ed il certificato di verifica di conformità emesso.

ARTICOLO 9 - Pagamento del corrispettivo

1. Il Fornitore dovrà emettere fattura all'esito dell'emissione, da parte del RUP, del certificato di pagamento, previa acquisizione del verbale di verifica di conformità positivo.
2. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontratto) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione Appaltante la variazione che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r e/o pec, da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività afferenti l'affidamento in parola.

ARTICOLO 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dal Fornitore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.
3. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.
4. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 12 - Penali

1. In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste nel qui richiamato art. 7 del Capitolato Speciale, per far parte del presente documento.
2. La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
3. È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore l'esecutore, oppure quando si riconosca che il ritardato o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.
5. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto dall'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
6. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'inadempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che a fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 – Risoluzione e recesso

1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 14 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

1. E' fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto;
3. Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/21016 e smi.

ARTICOLO 15 –Condizione risolutiva espressa

1. Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui al d.lgs. n. 159/2011 e smi inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi).

ARTICOLO 16 –Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la Stazione Appaltante , sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona

ARTICOLO 17 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla documentazione di gara, al D.lgs. 50/82016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la documentazione vigente in materia purché applicabile

ARTICOLO 18 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La Stazione Appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per i fini di studi statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La trasmissione dei dati dall'esecutore alla Stazione Appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 196/2003.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto del citato d.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto , soggetto a registrazione solo nel caso d'uso, consta di n. 9 pagine

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto confermato e sottoscritto.

Per l' ASUR - Area Vasta n. 1
Il Dirigente U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche

Il Fornitore

il Sig. _____

Il sottoscritto Sig. _____ in qualità di procuratore sottoscrittore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: l'art. 1 - efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 3 - ambito oggettivo, corrispettivo e permuta; art. 5 - durata e avvio dell'esecuzione; art. 6- Oneri, obblighi e adempimenti a carico del Fornitore; art. 7 - Garanzie; art. 8 - Verifica di conformità; art. 9 - pagamento del corrispettivo; art. 11- Danni, responsabilità civili e polizza assicurativa; art. 11- Cauzione definitiva; art. 12- Penali; art. 13 - Risoluzione e recesso; art. 14- divieto di cessione del contratto - vicende soggettive dell'aggiudicatario; - art. 15 - condizione risolutiva espressa.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e smi è soggetto a bollo carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

Il Fornitore

Il Sig. _____